

Espletamento delle funzioni dirigenziali amministrative negli uffici giudiziari nell'ipotesi di vacanza del posto di dirigente amministrativo.

(Risposta a quesito dell'11 novembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 novembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Con delibera del 25 gennaio 2007 il Consiglio superiore della magistratura - in risposta ad un quesito relativo alla "individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'Ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio" - ha chiarito che:

- in base al principio di netta separazione tra le attribuzioni del magistrato capo dell'ufficio giudiziario e quelle del dirigente amministrativo di cui al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006, negli uffici giudiziari ove la dotazione organica non preveda una figura di dirigente amministrativo di c.d. "seconda fascia", le funzioni che detto decreto attribuisce al dirigente amministrativo non possono essere esercitate dai dipendenti inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere;
- in tali uffici, sino alla rivisitazione della dotazione organica, le competenze dei dirigenti amministrativi devono essere svolte dal magistrato dirigente dell'ufficio, che in tal modo concentra su di sé, temporaneamente, tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Dopo la citata delibera, sono pervenute:

- nota del 5 febbraio 2007 con la quale, il dr. ..., Presidente del Tribunale di ..., prendendo atto del contenuto della delibera del 25 gennaio 2007, ha formulato un quesito al fine di conoscere se le competenze dei dirigenti amministrativi spettino al magistrato-dirigente dell'ufficio, anche quando la pianta organica preveda un dirigente di seconda fascia ma il posto sia vacante;
- nota dell'8 marzo 2007 con la quale, il dr. ..., Presidente del Tribunale di ..., richiamando il contenuto della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2007, ha chiesto di sapere se qualora il posto di dirigente amministrativo di seconda fascia sia vacante da tempo, il capo dell'Ufficio possa incaricare il direttore di cancelleria dello svolgimento, in via vicaria, delle funzioni dirigenziali;
- nota del 2 ottobre 2008 con la quale il Procuratore della Repubblica di ... ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura il provvedimento del 2 ottobre 2008 con il quale ha disposto che un funzionario dell'area C esercitasse, in supplenza, le funzioni di dirigente amministrativo, fino alla nomina di un dirigente titolare o di un reggente temporaneo con qualifica dirigenziale (e altra nota con la quale lo stesso procuratore ha inviato successivo decreto del 20 ottobre 2008, con il quale ha sospeso il citato provvedimento ed ha assunto le funzioni di dirigente amministrativo dell'Ufficio, fino alla nomina del dirigente titolare o di un reggente temporaneo con qualifica dirigenziale).

Al riguardo, sulla scorta del parere n. 250 del 2009 dell'Ufficio studi, si osserva quanto segue.

La disciplina della dirigenza degli uffici giudiziari, introdotta con il decreto legislativo del 25 luglio 2006 n. 240, è informata al principio della netta distinzione tra le attribuzioni del magistrato dirigente l'ufficio giudiziario e quelle del dirigente amministrativo.

Con circolare del 31 ottobre 2006 il Ministero della Giustizia ha rappresentato che:

- le funzioni della dirigenza amministrativa individuate dal decreto legislativo n. 240/2006 implicano - in applicazione delle indicazioni fornite dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - che il dirigente dei singoli uffici giudiziari rivesta necessariamente una qualifica non inferiore a quella di dirigente di "seconda fascia";

- conseguentemente in tutti gli uffici giudiziari la cui dotazione organica non prevede il relativo posto, le funzioni in questione non possono essere esercitate da personale inquadrato in aree funzionali corrispondenti alla figura del direttore di cancelleria o del cancelliere;
- le norme relative alle competenze del dirigente amministrativo (artt. 2 e 3 del decreto legislativo in questione) trovano quindi applicazione unicamente presso gli uffici giudiziari ove *“eserciti le funzioni un dirigente c.d. di seconda fascia”*.

Con la delibera del 25 gennaio 2007 il Consiglio superiore della magistratura, condiviso l'assunto della citata circolare, ha precisato che negli uffici ove non è prevista la figura in questione, sino alla rivisitazione della dotazione organica, le competenze dei dirigenti amministrativi devono essere svolte dal magistrato dirigente dell'ufficio, che in tal modo concentra su di sé, temporaneamente, tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Con circolare del 13 aprile 2007 (*Chiarimenti sulla circolare 31 ottobre 2006: individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio*) il Ministero della giustizia, nel fornire ulteriori chiarimenti in relazione all'ipotesi in cui la dotazione organica preveda un posto-funzione dirigenziale e lo stesso risulti vacante, ha spiegato che:

- in caso di mera “assenza” del dirigente (situazione caratterizzata da temporaneità) si possono individuare nel direttore di cancelleria e nel cancelliere i funzionari legittimati a svolgere funzioni “vicarie”;
- invece nel caso (quale quello di cui ai tre quesiti in oggetto) di “vacanza del posto-funzione” *“...sino alla copertura del posto, le funzioni dirigenziali saranno esercitate, interinalmente, da altro dirigente di ruolo, cui sia stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo - con provvedimento formale del Direttore generale del personale e della formazione - in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del contratto collettivo della Dirigenza – Area 1, sottoscritto il 21 aprile 2006, ai sensi del quale, “nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim”*. Ciò in quanto alla luce del d.lgs. n. 240/06 il dirigente amministrativo è da intendersi esclusivamente nel dirigente “di ruolo”, titolare dell'incarico in forza di conferimento avvenuto in applicazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'istituto della reggenza potrebbe risultare non applicabile in forma generalizzata, considerata la difficoltà di attingere presso altri uffici e la sproporzione esistente tra il numero di dirigenti attualmente in servizio ed uffici periferici con posto-funzione dirigenziale vacante, in attesa della copertura del posto vacante o del conferimento di apposito incarico “ad interim”, le competenze che il D.lgs. n. 240/2006 attribuisce al dirigente amministrativo dovranno essere svolte, temporaneamente, dal magistrato capo dell'ufficio”.

Quanto sopra appare coerente rispetto alla cornice ordinamentale di rango primario che regola la materia; peraltro il temporaneo, necessitato svolgimento, da parte del magistrato capo dell'ufficio, di tutte le competenze dirigenziali, è evenienza comunque conforme agli equilibri stabiliti dalla Costituzione tra l'esercizio della funzione giurisdizionale e l'organizzazione dei relativi servizi.

In conclusione può quindi affermarsi che:

a) nell'ipotesi di vacanza del posto dirigenziale amministrativo previsto in pianta organica può trovare applicazione l'istituto della “reggenza”; l'incarico di reggente può essere peraltro conferito unicamente ad un altro “dirigente di ruolo”, con provvedimento formale adottato dal “Direttore generale del personale e della formazione”;

b) in attesa della copertura del posto vacante, ovvero del conferimento di apposito incarico *ad interim* secondo le forme richiamate sub a), le funzioni dirigenziali amministrative vengono svolte, temporaneamente, dal magistrato dirigente l'Ufficio giudiziario, che in tal modo concentra su di sé tutte le competenze dirigenziali.

Tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito nei sensi di cui in parte motiva.».

